



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

N. 1414

del 19 MAG 2010

Oggetto: Riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nella sezione CIP del Registro CONI.

Esecuzione:

30

Conoscenza:

Consegnata il:

25 MAG 2010

IL CONSIGLIO NAZIONALE

- VISTO** l'articolo 5 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 6 dello Statuto del CONI;
- VISTO** l'articolo 5 comma 2 lettera c) del D.L.vo 8 gennaio 2004 n° 15 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n°242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n°137" in base al quale il Consiglio Nazionale delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento ai fini sportivi delle società ed associazioni sportive;
- VISTO** l'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186 il quale, al comma 1, nel confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai

m

Deliberazione n. 1414

Riunione del 19 MAG 2010

commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 e succ. modif. si applichino alle società ed associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999 n° 242 e succ. modif. e conseguentemente al comma 2 dispone che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;

VISTO l'articolo 29 dello Statuto del CONI;

CONDIVISA la proposta della Giunta Nazionale n° 164 adottata in data odierna;

DELIBERA

- Di riconoscere ai fini sportivi le associazioni e società sportive dilettantistiche inserite nella sezione parallela CIP del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche secondo le indicazioni contenute nella delibera di Giunta Nazionale n° 164 adottata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto
se ne propone l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la regolare istruttoria e la
compatibilità con la normativa vigente.
Responsabile dell'Ufficio

Anna Ragnoli



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 164

del 19 MAG 2010

Oggetto: Proposta al Consiglio Nazionale di riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni/società sportive dilettantistiche presenti nella sezione CIP del Registro CONI.

Esecuzione:

30

Conoscenza:

Consegnata il:

25 MAG 2010

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO l'articolo 7 del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 7 dello Statuto del CONI;

VISTI gli articoli 2 e 3 della legge 15 luglio 2003 n° 139 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili" i quali, il primo rinvia ad un successivo DPCM l'individuazione delle attività della FIDP quale Comitato Italiano Paralimpico ed il secondo stabilisce che il CONI cura la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato italiano paralimpico per i disabili;

VISTO l'articolo 5 comma 2 lettere b) e c) del D.L.vo 8 gennaio 2004 n° 15 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999 n°242,

M

Deliberazione n. 164

Riunione del 19 MAG 2010

recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n°137" il quale prevede che sia il Consiglio Nazionale CONI a stabilire i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle associazioni e società sportive ed a deliberare in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società ed associazioni sportive;

VISTO il DPCM dell' 8 aprile 2004 il quale all'articolo 1 comma 1, prevede che la FISD quale Comitato Italiano Paralimpico (CIP) curi la rappresentanza italiana ai giochi paralimpici o ad altre competizioni internazionali e riconosca le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico o comunque operanti sul territorio nazionale che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili;

VISTO l'articolo 7 del D.L. 28 maggio 2004 n° 136 convertito con Legge 27 luglio 2004 n° 186 il quale, al comma 1, nel confermare che il CONI è l'unico organismo certificatore dell'effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n° 289 e succ. modif. si applichino alle società ed associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del D.L.vo 23 luglio 1999 n° 242 e succ. modif. e conseguentemente al comma 2 dispone che il CONI trasmetta annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi;

VISTE le delibere di Consiglio Nazionale n° 1288 dell'11 novembre 2004 e n° 1394 del 19 giugno 2009 con le quali sono state individuate le formalità per il riconoscimento ai fini sportivi in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Nazionale n° 412 del 15 dicembre 2009 con la quale è stato autorizzato l'utilizzo del software di gestione del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche per una sezione parallela ad uso del Comitato Italiano Paralimpico allo scopo di dare visibilità all'attività autonoma svolta dal CIP fermo restando che l'inserimento di associazioni e società sportive in detta sezione non avrebbe prodotto effetti per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI;

PRESO ATTO della comunicazione del Comitato Italiano Paralimpico del 13 maggio 2010, con la quale conviene che il CONI proceda al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni ed organizzazioni operanti sul territorio nazionale riconosciute da esso medesimo, ai sensi del già citato DPCM dell'8 aprile 2004, ed inserite nella sezione parallela del Registro CONI;

PRESO ATTO altresì che con la già citata comunicazione il Comitato Italiano Paralimpico

M

Deliberazione n. 164
Riunione del 19 MAG 2010

garantisce al CONI l'inserimento nella sezione parallela del Registro di soggetti in possesso dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi individuati dal Consiglio Nazionale con delibera n° 1273 del 15 luglio 2004;

DELIBERA

- Di proporre al Consiglio Nazionale il riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche inserite nella sezione parallela CIP del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche ai sensi delle delibere citate nelle premesse.


IL SEGRETARIO
F.to Raffaele Pagnozzi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci

Visto

se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la normativa vigente.

Responsabile dell'Ufficio



Anna Ragnoli